



FEDERCONSUMATORI
PIACENZA



APS



***LA DIFFAMAZIONE AI
TEMPI DEI SOCIAL
NETWORK***

a cura dell'avv. Sara Stragliati
Consulta legale Federconsumatori-Piacenza APS



Posso pubblicare qualunque cosa sulla bacheca della mia pagina Facebook, Twitter, ...?

Assolutamente no, attenzione perché certe frasi Potrebbero integrare il reato di diffamazione aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 595 del codice penale.

Quando una frase può essere considerata diffamatoria?



A norma dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione "Chiunque, ..., comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione ...".

In particolare, pertanto, i requisiti della diffamazione sono tre:

1. l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;
2. l'offesa dell'altrui reputazione deve essere intesa come una lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, di un individuo e si concretizza quando è lesa l'immagine, l'onore od il decoro di una data persona, valutando la portata offensiva delle parole pronunciate (volgari e non) in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore, al contesto nel quale dette espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale;
3. la comunicazione con almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa), sia oralmente che per iscritto anche in tempi diversi.



Commetto reato anche se pubblico una frase riferita ad una situazione vera e/o nota?

L'art. 596 c.p., al comma 1, sancisce, in relazione al delitto di diffamazione, il principio dell'esclusione della prova liberatoria: ciò comporta che chi si sia reso colpevole del reato di diffamazione non possa provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La verità o la notorietà dei fatti offensivi, dunque, non escludono il reato di diffamazione, motivo per cui la relativa prova è inammissibile in quanto irrilevante. I commi 2 e 3 della medesima norma prevedono, però, alcune deroghe a tale principio, ammettendo la prova della verità del fatto qualora la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto attribuitogli si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale, oppure se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Perché la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata?



L'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità (art. 595 terzo comma c.p.) nel reato di diffamazione trova la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato di coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando - e aggravando - in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La prevalente giurisprudenza equipara i social network ad un mezzo di pubblicità, riconoscendo quindi la diffamazione nella forma aggravata quando "il messaggio viene inoltrato a destinatari molteplici e diversi, per esempio attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook [...]" (Cass. pen., V sez., n. 7904/19; Cass. pen. sez. V, 13/07/2015, n. 8328; Tribunale Pescara, 05/03/2018, n. 652).



Commetto il reato di diffamazione anche se non indico nome e cognome della persona della quale sto parlando?

Certamente, la vittima non deve essere necessariamente identificata per nome e per cognome, essendo sufficiente che essa risulti individuabile tramite altri elementi indiziari (anche per esclusione ed in via deduttiva) nell'ambito di una categoria ristretta di persone.

Devo essere cosciente di aver scritto una frase offensiva nei confronti di una persona?



Assolutamente sì, per la configurazione del reato è richiesto il dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza del diffamatore di pronunciare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, accompagnata dalla volontà che la frase denigratoria giungerà a conoscenza di più persone.



Quale pena rischio in caso di condanna?

Il terzo comma dell'art. 595 c.p. prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00 euro.

Se sono io la vittima, come posso tutelarmi in caso di attacco diffamatorio?



La vittima di attacchi diffamatori sarà libera di scegliere se sporgere querela (entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato) e costituirsi, con l'ausilio di un avvocato, parte civile nel procedimento penale richiedendo il risarcimento dei danni in tale sede, oppure se adire soltanto le vie giudiziarie civili, precisandosi che se la vittima dovesse decidere di agire soltanto civilmente, non sarà preclusivo in alcun modo il fatto di non avere sporto querela nei confronti dell'autore del reato.

In caso di condanna, sono tenuto a risarcire i danni alla vittima?



A seconda dell'entità e della diffusione del messaggio denigratorio, nonché dalla posizione sociale della vittima, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Limitatamente al caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, un'altra ipotesi di danno è poi quella prevista all'art. 12, l. 47/1948 (Legge sulla stampa), il quale dispone che nel caso la persona offesa possa chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del c.p., anche una somma a titolo di riparazione, da determinarsi in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

In ultimo, si osservi che il pregiudizio arrecato all'onore ed alla reputazione del defunto si potrebbe estendere anche ai prossimi congiunti, i quali ne subiscono un danno diretto ed immediato ed hanno diritto alla tutela dell'onore e della dignità del parente defunto.



Esistono cause di esclusione del reato di diffamazione?

L'ordinamento giuridico prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione, ossia un ampio raggio di casistiche in cui l'offesa dell'altrui reputazione non configura alcun reato in presenza di determinate esigenze, ovvero di particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.

Le tradizionali cause di esclusione del reato di diffamazione - le quali vengono in rilievo soprattutto nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa, anche se esse sono applicabili a chiunque e non soltanto agli iscritti all'ordine dei giornalisti - sono costituite dal diritto di cronaca giudiziaria e dal diritto di critica.

In cosa consiste il diritto di cronaca giudiziaria?



Consiste nel diritto di raccontare accadimenti reali tramite mezzi di comunicazione di massa in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati ed esso è condizionato dall'esistenza dei seguenti presupposti:

1. la verità oggettiva o anche solo putativa della notizia pubblicata, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca che non sussiste quando - pur essendo veri i singoli fatti riferiti - siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; oppure, quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, o da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi, obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) false rappresentazioni della realtà oggettiva. Il giornalista ha dunque l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa e di accertare la verità del fatto pubblicato, essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione, salvo che non provi la sua buona fede ai sensi dell'art. 59 c.p., ultimo comma. La cronaca giudiziaria, inoltre, è lecita soltanto quando si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale;
2. l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, giacché la vicenda narrata non deve soddisfare una mera curiosità ma deve assumere rilevanza pubblica, anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo;
3. correttezza formale dell'esposizione, dato che le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. In particolare, lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire e deve essere improntato a serena obiettività con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio, e deve essere redatto altresì nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone.



In cosa consiste il diritto di critica?

Come il diritto di cronaca giudiziaria, anche il diritto di critica è soggetto a dei limiti:

1. La verità oggettiva dei fatti dichiarati;
2. l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (nel senso che la critica non si deve risolvere in offese gratuite);
3. la correttezza formale dell'esposizione;
4. ed inoltre deve essere congruamente motivato.

A differenza del diritto di cronaca, il diritto di critica si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo del tutto soggettivo rispetto ai fatti narrati, anche se è comunque necessario che i fatti posti a fondamento della stessa corrispondano a verità, magari non assoluta ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte stabilito che il criticante - quando giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici - deve quantomeno indicare il fondamento fattuale delle sue accuse, nonché precisare dove abbia tratto il suo convincimento, e quanto, se è vero che la critica è svincolata dal presupposto della verità, non lo è il fatto che si intende criticare.

I fatti ed i comportamenti cui la critica è riferita non devono essere inventati od alterati nel loro nucleo essenziale, o interpretati arbitrariamente in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti, poiché altrimenti si esorbiterebbe da una critica legittima.

E' rischioso pubblicare commenti su siti o portali di recensioni (TripAdvisor, Airbnb, ecc.)?



Su tali siti, come è noto, gli utenti possono manifestare un'opinione personale in merito ai servizi di cui hanno usufruito, esprimendo un giudizio che assumerà notevole rilevanza ai fini dello sviluppo dell'attività commerciale o professionale prestata.

Sul punto, si è sostenuto che l'ironica recensione di un locale pubblico pubblicata online dagli avventori insoddisfatti non potrà integrare gli estremi del reato di diffamazione, giacché il gestore di un esercizio pubblico, operando sul mercato, accetta anche il rischio che i propri servizi non siano graditi e vengano pertanto criticati.




Posso difendermi da una provocazione scritta subìta ad opera della vittima della mia diffamazione?

Sì, un'altra causa di esclusione del reato assai ricorrente attiene proprio alla provocazione subìta dal presunto diffamatore ad opera della vittima dell'offesa.

Sul punto, l'art. 599 c.p. prevede espressamente che "Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso."

Al riguardo, si osservi che il requisito dell'immediatezza non deve intendersi come reazione attuata nello stesso preciso momento dell'offesa ma può consistere in una reazione successiva temporalmente, purché dipenda sempre dalla natura della ritorsione all'offesa.



"Realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018"